

PROVINCIA DI TORINO

O R D I N E

RELATIVO AI VEICOLI A MOTORE PARTI ED ACCESSORI NELLA

PROVINCIA DI TORINO

IO VILLIS D. CRITTENBERGER, MAGGIORE GENERALE, ESERCITO DEGLI STATI UNITI
ORDINO QUANTO SEGUE :

Articolo 1.

Denuncia di veicolo a motore, pezzi di ricambio ed accessori.

Tutte le persone che sono proprietari o che sono in possesso di veicoli a motore, pneumatici, camere d'aria o qualunque altro mezzo di ricambio ed accessori di veicoli a motore o prodotti petroliferi in quantità superiore ai 100 litri devono denunciare gli stessi entro 4 giorni dall'affissione del presente ordine al U.A. esc U.D.E. dalle ore 9 alle ore 16 su modulo che gli sarà dato da tale Ufficio.

Articolo II

Permessi per l'uso di veicoli a motore

1. Domande per usare veicoli a motore e per l'autorizzazione di rifornirsi di prodotti petroliferi ai sensi dell'ordine generale N° 20 (Articoli 1 e II) saranno presentate ad U.A.E. (Ufficio Assegnazione Carburanti) Via Cavour, 23 dalle ore 9 alle ore 16 su moduli che saranno forniti a tale uopo.

Articolo III

Rimozione di parti di veicoli a motore

La rimozione di qualunque parte ed accessorio facente parte o necessario per l'uso di un veicolo a motore che rende il veicolo inservibile o diminuisce la sua sicurezza ed efficienza nell'uso, è proibita.

Articolo IV

La Vendita senza permesso è vietata.

Fino ad ulteriore avviso, il trasferimento, la vendita o acquisto di qualsiasi veicolo a motore e di tutti i pezzi di ricambio ed accessori di autoveicoli di qualsiasi genere e natura (compresi copertoni e le camere d'aria, senza con ciò limitare il carattere generale dell'ordine) è vietata, salvo che si sia ottenuto un permesso dal Governo Militare Alleato. Il termine "autoveicolo" usato in questo ordine comprende qualsiasi veicolo azionato con mezzi meccanici.

Articolo V

Rilascio dei materiali Bloccati